REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
* * * * *

Servizio Motorizzazione Civile di Palermo

risposta a .....

del .....

Palermo Prot. n. 0173638 del 17 maggio 2013

Allegati n. 1

Oggetto: tagliando di aggiornamento della residenza nella patente.

Assessorato Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
s.patti.trasporti@regione.sicilia.it

Al Sindaco di Palermo
segreteriasindaco@comune.palermo.it
urp@urp.comune.palermo.it
comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it

Alla Prefettura di Palermo
Fax 091/331309
prefettura.palermo@interno.it

Alla Questura di Palermo
Fax 091/210777
gab.pa@poliziadistato.it
questore.pa@poliziadistato.it

All'Ufficio P.R.A
Di Palermo
Fax 091-7285760
urppalermo@aci.it
ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it

Al Comando Provinciale dei Carabinieri
Palermo fax 091261111
provpacdo@carabinieri.it

Al Comando della
Guardia di Finanza di Palermo
Fax 091/7442311
URP.SICILIA@PEC.GDF.IT

RAI - Redazione Tg3
Fax 091-6908263
tgr.sicilia@rai.it

Giornale di Sicilia
Fax 091-6173233
redazioneweb@gds.it

La Repubblica
Fax 091-7434970
palermo@repubblica.it

La Sicilia
Fax 091-589608
segreteria@lasicilia.it

ANCI SICILIA
ancisicilia@anci.sicilia.it

Regione Siciliana

Seguito lettera

A seguito della comunicazione fatta pervenire, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. CED - che richiama la circolare del 25/01/2003, art. 2.3 prot. 300/A/744/13/101/3/3/9 emessa dal Capo della Polizia, **si rende noto** che nella nuova patente di guida ***è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare*** (art. 116 C.d.S.) e che conseguentemente è stata sospesa la stampa e l'invio agli utenti delle fustelle adesive di aggiornamento della residenza anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme. Comunque, i dati relativi alla residenza sono registrati e aggiornati, nell'archivio degli abilitati alla guida (art. 226, comma 10, C.d.S.).

Ai fini della notifica di verbali di contestazione ed ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede, la residenza riportata nel suddetto archivio.

Nonostante la mancata indicazione della residenza, la patente di guida rilasciata in Italia, continua a mantenere, ***nel territorio nazionale***, la natura di documento di identità personale.

Quanto sopra in adesione all'invito fatto dal Capo della Polizia di massima diffusione della circolare citata.

Si allega copia dell'art. 2.3 della citata circolare.

F.to Il Dirigente del Servizio
Arch. Tommaso Cusumano

Regione Siciliana

Seguito lettera

Allegato: ***art. 2.3 della circolare 25.01.2013 prot. N.300/A/744/13/101/3/3/9 del Capo della Polizia.***

2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S.)

Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.

Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.

In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S..

Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.